

Regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione interna

sostituito dal D.R. n. 56
del 10.01.2024

(emanato con D.R. n. 1436 del 29/02/2000)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Composizione, nomina e durata
- Art. 3 – Coordinatori di Sezione
- Art. 4 – Compiti
- Art. 5 – Accesso alle informazioni
- Art. 6 – Convocazioni
- Art. 7 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni
- Art. 8 – Pubblicità e verbalizzazione
- Art. 9 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del "Nucleo di Valutazione interna" dell'Università degli Studi di Bari, di seguito denominato "Nucleo" costituito ai sensi dell'art. 5, comma 22 della L. 537/1993.

Art. 2 – Composizione, nomina e durata

La composizione, la nomina e la durata del Nucleo sono disciplinate dall'art. 32 dello Statuto, nonché dalla norma stralcio del Regolamento Generale di Ateneo, emanata con D.R. 452 del 29/01/1999.

Art. 3 – Coordinatori di Sezione

L'attività delle sezioni in cui il Nucleo è articolato, è coordinata da uno degli esperti della sezione stessa, scelto, di norma, fra quelli interni all'Università.

Art. 4 – Compiti

1. Il Nucleo opera in posizione di autonomia; periodicamente comunica le risultanze dell'attività direttamente al Rettore.
2. Il Nucleo è organo propositivo e consultivo degli Organi di governo universitari, in tutte le materie oggetto di valutazione. Per soddisfare i fini della corretta gestione delle risorse

pubbliche, nonché del suo buon andamento, gli interventi operativi competono agli Organi di governo d'Ateneo.

3. Il Nucleo collegialmente definisce la metodologia operativa da applicarsi da parte delle singole Sezioni, individua indirizzi unitari, indica eventuali iniziative o correttivi. Tenuto conto degli obiettivi che gli Organi di governo universitari avranno dichiarato di voler raggiungere:
 - a. indica propone agli Organi di governo i criteri di valutazione delle attività scientifiche, didattiche ed amministrative;
 - b. propone i parametri di riferimento delle attività di accertamento;
 - c. verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, gli effetti della gestione delle risorse, la produttività e la qualità della ricerca e della didattica;
 - d. analizza il funzionamento delle strutture amministrative e di servizio, al fine di fornire agli Organi di governo le indicazioni opportune per l'attuazione gli interventi volti a migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità;
 - e. predispose per gli Organi di governo la relazione annuale di valutazione della produttività in termini di qualità, efficacia ed efficienza delle attività di ricerca, di formazione e di gestione svolte nell'anno precedente, la comunica agli organi di governo universitari, ne invia copia agli organi pubblici ed alle amministrazioni previste dalla normativa vigente;
 - f. f) esercita, infine, ogni altra funzione prevista.

Art. 5 – Accesso alle informazioni

Il Nucleo accede alle fonti informative in possesso sia degli Uffici centrali sia delle Strutture periferiche dell'Ateneo, può richiedere informazioni supplementari, può convocare - anche a loro richiesta - i responsabili delle diverse strutture.

Art. 6 – Convocazioni

1. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. La convocazione è effettuata ai singoli componenti almeno sette giorni prima del giorno della seduta. In caso d'urgenza, il Presidente può effettuare la convocazione con preavviso di almeno tre giorni.
3. La convocazione indica la sede e l'ora della riunione, l'ordine del giorno, nonché l'eventuale documentazione relativa alla trattazione degli argomenti iscritti.
4. Il Nucleo è inoltre convocato, entro 15 giorni, quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, inviando al Presidente un elenco dei punti da porre all'ordine del giorno.

Art. 7 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Il Nucleo, in seduta plenaria, è validamente costituito quando:
 - a. tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
 - b. risultino presenti almeno cinque dei componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. La relazione annuale di cui all'art. 4, comma 3, lett. e), è adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal componente più anziano, presente alla seduta. Alle riunioni partecipa, con funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile della struttura di supporto tecnico-amministrativo nominato dall'Amministrazione.
5. Per il suo funzionamento, il Nucleo di Valutazione si avvarrà della disponibilità e della assistenza dal Settore I dell'Area Pianificazione e Sviluppo Organizzativo.

Art. 8 – Pubblicità e verbalizzazione

1. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.
2. Dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del segretario.
3. Il verbale è approvato seduta stante ovvero nella seduta successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. I verbali delle sedute del Nucleo sono pubblici.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore.

N. B.: Regolamento aggiornato al 26 aprile 2004